



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

Il Presidente

VENEZIA, 13 MAGGIO 2020

Prot. S/N° 3636/2020

LETTERA A MEZZO E.MAIL

**PREG.MO SIGNOR
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
DOTT. SALVATORE LAGANA'**

Illustrissimo Presidente ,

a nome del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, non posso non ribadire in via preliminare, la doverosa preventiva propria interlocuzione in merito all'emissione di provvedimenti recanti misure organizzative, che oltre ad essere specificamente normata assume anche una funzione di supporto alle decisioni dell'Ufficio, laddove di così ampio respiro ed interesse per l'Avvocatura, come nel caso del provvedimento di cui al prot. n. 1239/20 U di data 6 maggio 2020.

All'esito della riunione di data 8 maggio, raccolte le osservazioni delle Associazioni Forensi Veneziane che hanno rappresentato in modo deciso ed unitario la necessità di una rapida ed organica ripresa dell'attività giudiziaria, nell'esprimere il previsto parere dell'Ordine territoriale, sono a richiederLe di esaminare le proposte di modifica al Suo provvedimento che qui di seguito vado ad esporLe.

*

Si richiama l'attenzione sull'inderogabile esigenza che, nel periodo "cuscinetto" fino al 31 luglio 2020, **ci siano dei criteri oggettivi e predeterminati di programmazione** al fine di comprendere quali udienze saranno trattate e quali invece rinviate.

S. CROCE, 494 - 30135 - VENEZIA

C.F. 80011950278

tel. 041 5204545 - fax 0415208914 -

consiglio@ordineavvocativenezia.net - www.ordineavvocativenezia.net

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

Il Presidente

Nella sostanza fermo il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dalle Autorità **la tutela dei diritti** non deve subire ulteriori ritardi che non trovino in detta tutela una effettiva e concreta giustificazione.

In questo contesto si ritiene fondamentale approfondire ogni sforzo, in tutte le sedi, per poter consentire il ritorno in servizio, con gli opportuni presidi, del personale di cancelleria attualmente in regime di *smart working*, condizione palesemente indispensabile al fine della ripresa anche delle udienze.

Il Foro è unanime nel lamentare la mancanza di interlocuzione con gli uffici e le cancellerie e soprattutto l'omessa risposta alle comunicazioni a mezzo e.mail.

L'Avvocatura Veneziana rivendica come essenziale il diritto ad una ripresa omogenea ed ampia delle udienze in ossequio al diritto al contraddittorio e del diritto di difesa e in generale dei diritti umani processuali di cui all'art. 6 CEDU e 47 Carta Europea dei diritti fondamentali.

Tutto ciò premesso il Consiglio dell'Ordine, in modo sintetico e con riferimento ai singoli punti del Suo provvedimento

OSSERVA E CHIEDE CHE SIA ACCOLTO QUANTO SEGUE

Cancellerie (civili e penali)

- **sia organizzato un servizio a cura dei Dirigenti con una rotazione del personale, in fasce di orario allungate, tenendo ovviamente conto delle prescrizioni Covid e le distanze di sicurezza;**
- venga implementato l'orario di apertura delle cancellerie civili e penali valutando la possibilità di aperture al pomeriggio per permettere l'alternanza della presenza dei cancellieri;
- siano operanti risposte telefoniche nella fascia oraria dalle 9.00 alle 11.30
- siano operanti risposte alle e-mail entro il giorno successivo all'invio;

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

Il Presidente

- in caso di accesso siano assicurati i presidi anche per gli avvocati (gel disinfettate, mascherine e guanti all'occorrenza) nei casi di accesso;
- tutti i depositi presso il Giudice di Pace ed il Tribunale penale Monocratico siano effettuati via pec fino al 31.7 agli indirizzi di posta certificata già indicati al fine di limitare gli accessi negli uffici

*

Gestione udienze

Il Foro lamenta che sinora la linea generale adottata per la gestione delle udienze sia stata quella del rinvio, peraltro in avanti di molti mesi, e che ciò stia provocando, da un lato, il sostanziale blocco dell'attività giudiziaria nei mesi di maggio, giugno e luglio, dall'altro, l'accumulo di un pesante arretrato che difficilmente potrà essere smaltito in autunno.

Con forza, quindi, si chiede che l'attività di udienza venga senza indugio ripresa e garantita anche "in presenza" utilizzando aule di grandi dimensioni che consentano il distanziamento personale e con l'uso di dispositivi e presidi di protezione, come ad esempio schermi in plexiglas.

Si propone una **calendarizzazione delle udienze** per ogni Magistrato, stabilendo un tetto di udienze da trattare quotidianamente.

I Giudici del Tribunale dovranno individuare i procedimenti (civili e penali) da trattare con indicazione della modalità scelta (videoconferenza, trattazione cartolare, udienza in presenza).

I singoli Magistrati dovranno comunicare al Consiglio dell'Ordine **elenco settimanale** delle udienze avendo cura di scaglionare gli orari.

Tutti i ruoli civili e penali (solo con il numero di RG) saranno comunicati al COA che ne curerà la pubblicazione nelle apposite sezioni del proprio sito e diffusione agli iscritti tramite canale Telegram.

Osserviamo che in linea generale sarebbe opportuno contenere la **discrezionalità nell'individuazione dei procedimenti da trattare**: allo stato, nella scelta dei procedimenti da trattare il richiamo sovente ai criteri di discrezionalità relativi a *i)* cause più risalenti, *ii)* al carico di lavoro o *iii)* altre esigenze rinvenute dai magistrati, rischia di generare una marcata incertezza sulla celebrazione delle udienze e ancor di più sui termini processuali ad esse collegati.

Si pensi, infatti, nel settore civile ai problemi nell'adempiere al termine per lo scambio di note antecedente l'udienza già fissata *ex art. 281 sexies c.p.c.* ed oggi soggetta alla discrezionalità del singolo magistrato per la trattazione.

La trattazione mediante collegamento da remoto nell'escludere ogni presenza fisica costituisce uno sicuro strumento di protezione e favorisce la prosecuzione dalla Giustizia a vantaggio di tutti i soggetti coinvolti, primi fra tutti i cittadini.

*

Udienze civili

Le udienze previste dagli artt. 184, 189, 281 *sexies* del codice di procedura civile, e comunque in generale tutte quelle dove non si ravvisa una particolare necessità di discussione in contraddittorio (si veda, a mero titolo di esempio, le udienze in tema di separazioni o divorzi che siano consensuali), si potrebbero facilmente trattare nella forma cartolare o da remoto, garantendo la prosecuzione del procedimento senza discrezionalità.

Si chiede che i procedimenti di **separazione, divorzio e regolamentazione della filiazione fuori dal matrimonio in cui si discuta di obbligazioni alimentari** (secondo la nozione di diritto europeo e internazionale che include il mantenimento) e in generale in quelli in cui si ponga un problema di regolamentazione del diritto di visita e di tutela dei minori, **non siano rinviati a epoca successiva al 31 luglio 2020 e che, quindi, si proceda alla loro trattazione "in presenza", con le guarentigie sanitarie sopra descritte, oppure da remoto o,**

nei casi più semplici, a trattazione scritta, quanto meno ai fini dell'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti e salva sempre la possibilità di una successiva udienza nelle forme tradizionali.

Anche in merito ai procedimenti della sezione lavoro, si segnala che potrebbero essere oggetto di trattazione da remoto anche le udienze rinviate per discussione ex art. 429 c.p.c..

*

Procedimenti di natura cautelare

Si chiede che la linea generale sia quella di trattare tutti i procedimenti aventi natura cautelare, ivi compresi i procedimenti *ex art. 696-bis C.p.c.*, la cui finalità conciliativa non esclude di per sé la sussistenza di ragioni d'urgenza: in ogni caso, si sottolinea che il beneficio delle conciliazioni ben potrà essere misurato in termini deflattivi del contenzioso nei mesi a venire, quando – si auspica – l'attività giudiziaria sarà tornata alla normalità.

*

Procedure esecutive

Pare che non si sia tenuto conto che le esecuzioni immobiliari dovranno ora convivere con l'**art. 54-ter** introdotto dal decreto n. 18/2020 "Cura Italia" e recentemente convertito nella legge n. 27/2020, al centro del confronto interpretativo di questi giorni da parte di tutti gli operatori di diritto.

L'articolo predetto, all'oggetto (sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa), stabilisce che *"al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'art. 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore"*; **sicché le procedure**

esecutive aventi ad oggetto l'abitazione del debitore verranno sospese per sei mesi, cioè fino a tutto il 30 ottobre 2020.

La parte relativa alle esecuzioni immobiliari, e segnatamente i punti da n. 1) a n. 8) della lettera K, dovrebbe allora avere come premessa la norma sopra indicata e dovrebbe indicare, nei termini che immaginiamo saranno adottati di concerto con la Sezione delle Esecuzioni Immobiliari, l'ambito di operatività e di applicazione della norma per le procedure che andranno sospese, con le consequenziali necessarie indicazioni per gli ausiliari del Giudice (CTU, custodi e delegati alle vendite) per ciò che concerne la fissazione dei nuovi esperimenti di vendita, i decreti di trasferimento, i sopralluoghi agli immobili, la liberazione dei beni staggiti e più in generale l'attività di custodia giudiziaria.

Passando alle **procedure esecutive presso terzi** si concorda che si attui il nuovo meccanismo della "*prenotazione del giorno di udienza*" (già in uso peraltro da anni in moltissimi Tribunali, Vicenza e Bologna su tutti), ma non sulla possibilità di fissare la prima udienza **dopo il 6 ottobre 2020**.

Sul punto il COA ritiene molto importante che sia disposta la fissazione delle udienze da subito, e comunque già prima della pausa estiva, **tenuto conto che le udienze potranno essere celebrate senza accesso in Tribunale, con le modalità indicate dallo stesso protocollo e cioè con scambio di note scritte (lettera J pag. 11).**

Così operando, tali procedimenti costituirebbero anche l'occasione per prendere confidenza con il nuovo strumento, con il vantaggio di poter adottare eventuali correttivi nel periodo di sospensione feriale, senza contare che si alleggerirebbe il probabile intasamento di procedimenti nel periodo autunnale.

Ove proprio non fosse possibile fissare le udienze delle procedure esecutive presso terzi prima del 6.10.2020, alla luce delle motivazioni che si leggono nella circolare n. 1240/2020 del 6.5.2020 «*al fine di consentire lo smaltimento delle procedure esecutive rimaste sospese nel periodo dal 9.3.2020*

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

Il Presidente

all'11.5.2020», una soluzione di compromesso potrebbe essere quella di consentire già da ora la notifica degli atti di pignoramento per un'udienza ex art. 547 c.c. da fissarsi a partire dal 6.10.2020. In questo modo si lascerebbe il tempo al Tribunale di smaltire l'arretrato, consentendo nel contempo ai creditori di creare l'indisponibilità della somma in capo al terzo ed evitando in questo modo di perdere la possibilità di tutelare le proprie ragioni.

*

Sfratti (morosità e finita locazione)

Il meccanismo della "prenotazione del giorno di udienza", introdotto per le procedure esecutive presso terzi, potrebbe inoltre ben essere utilizzato -come ad esempio è stato previsto dal protocollo del Tribunale di Treviso - anche per i **procedimenti di sfratto per morosità**, che al momento, secondo il provvedimento in esame, **devono ritenersi rinviati a data da destinarsi**.

A ciò il COA manifesta una ferma opposizione, in quanto il rischio al quale va incontro l'utenza (rischio concreto fra l'altro e già verificatosi, in particolare nella realtà veneziana, direi unica nel suo genere, visto che moltissime famiglie soprattutto del centro storico vivono con i proventi delle locazioni) è quello che moltissimi proprietari si trovino compressi fra l'"incudine", rappresentata dal mancato pagamento dei canoni di locazione da parte dei conduttori che adducono la situazione emergenziale da COVID-19 quale causa giustificatrice della morosità, ed "il martello", rappresentato dalla impossibilità di dare corso alla procedura di sfratto e, dunque, di costituirsi il necessario titolo giudiziario.

*

CELEBRAZIONE DEI PROCESSI PENALI NEL PERIODO DAL 12 MAGGIO AL 31 LUGLIO 2020

L'art 83 comma 6 D.L. 18/2020 e succ modif., al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020, attribuisce

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

Il Presidente

ai capi degli uffici il potere di adottare misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, *“necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie.....”* che tengano conto della finalità *“di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”*.

Il successivo comma 7 dispone che i capi degli uffici, per assicurare le finalità di cui al comma 6 *“possano”* prevedere il rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 ad eccezione di quelle indicate al comma 3.

Pertanto, nell’individuazione delle udienze da celebrarsi o da non celebrarsi, salvo quelle del comma 3 che non potranno mai essere rinviate, nel contemperamento tra la finalità di contrastare l’emergenza epidemiologica, da un lato, e l’esigenza di *“contenere gli effetti dell’epidemia sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”* dall’altro, il discrimine appare costituito dal criterio della necessità – possibilità di *“evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone all’interno dell’ufficio giudiziario”*.

Appare coerente con tale criterio individuare i processi da trattare anzitutto tra quelli, sia pubblici che in camera di consiglio, che appaiano di facile e pronta definizione o comunque coinvolgenti un numero limitato di parti, in quanto meglio consentono di garantire il distanziamento sociale.

Tale criterio consentirebbe di soddisfare l’esigenza che venga trattato un numero maggiore di procedimenti al fine di evitare un appesantimento dei ruoli una volta cessata l’emergenza e contenere quanto più possibile gli effetti negativi dell’epidemia nello svolgimento dell’attività giurisdizionale;

Alla luce di quanto sopra, si suggerisce che le linee guida prot n 1239/2020 del 6/5/2020 vengano integrate ampliando il novero dei processi trattabili nel settore penale dal 12 maggio al 31 luglio, includendo oltre alle udienze dei procedimenti già individuati come non rinviabili dalle linee guida in esame, anche le seguenti tipologie, che appaiano meglio rispondere a tali caratteristiche e

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

Il Presidente

risultano essere ben compatibili, mediante l'adozione di semplici ed idonee accortezze, con le esigenze e finalità di prevenzione previste dall'art 83 comma 6:

- **Tribunale monocratico o collegiale**
- Udienze relative a procedimenti definibili a seguito di remissione di querela ed accettazione in atti;
- Udienze definibili con sentenza ex art 129 c.p.p. per prescrizione, per morte del reo o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato
- Udienze con rinuncia all'opposizione al decreto penale di condanna depositata
- Udienze di appello avverso sentenza del Gdp
- Udienze nelle quali sia stata formulata istanza di applicazione pena con consenso espresso dal PM.
- Udienza di verifica della MAP con relazione positiva dell'UEPE
- Udienze in camera di consiglio con partecipazione delle parti sia necessaria che non (ad es. incidenti di esecuzione; udienze di reclamo avverso archiviazione ex art 410 bis cpp)
- E' onere del difensore rappresentare al giudice almeno 15 giorni prima dell'udienza che il processo rientra in uno dei casi prontamente definibili come sopra indicato, mediante pec diretta al giudice assegnatario (nome.cognome@giustizia.it) al PM assegnatario e notiziando le eventuali altre parti processuali.
- Udienze di smistamento già fissate: oltre a quelle di pronta definizione come sopra indicato, potranno essere trattate quelle in cui le parti comunichino al giudice al PM ed alle altre parti che non vi sono questioni preliminari da trattare.

A tale riguardo – al fine di evitare assembramenti - si suggerisce che, previa ricalendarizzazione oraria, sia previsto il loro svolgimento in modo tale da prevedere una cadenza di 15 minuti tra un processo ed un altro.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

Il Presidente

La trattazione dell'udienza verrà comunicata ai difensori a mezzo pec con indicazione del nuovo orario ed eventualmente della diversa sede di trattazione prescelta per ragioni logistiche di sicurezza.

Inoltre, giornalmente l'elenco con la sola indicazione de numero di procedimento e del nome del difensore, verrà consegnato anche alla guardiola o affisso all'esterno del palazzo di giustizia, in modo tale che agli imputati che si presenteranno venga indicata l'ora esatta in cui debbono accedere all'interno del Palazzo di Giustizia e della relativa aula (non prima di 5 minuti prima dell'orario previsto).

- Udiienza già fissate per la sola discussione in procedimenti in cui vi siano fino a 3 parti compreso il P.M.

Anche in tal caso, al fine di evitare assembramenti, le udienze di sola discussione verranno calendarizzate in modo da assicurare adeguato distanziamento orario.

La trattazione dell'udienza con il nuovo orario e l'indicazione dell'eventuale diversa sede prescelta per ragioni logistiche di sicurezza verrà comunicata alle parti a mezzo pec dalla cancelleria.

Sempre in ossequio alle finalità di tutela sanitaria cui deve essere informato il provvedimento contenente le linee guida, si propone e suggerisce che tutte le udienze di cui sopra siano celebrate a porte chiuse ai sensi dell'art 472 c 3 cpc, curando che ad ogni attore processuale vengano assegnate rigorosamente postazioni distanziate di almeno 2 metri tra un soggetto e l'altro; che tutti siano muniti di mascherina e guanti; che in caso di collegio difensivo partecipi un unico difensore per parte; che siano individuate aule adatte per spazio ricorrendo se del caso all'aula bunker di Mestre, all'aula della Corte di assise del Tribunale di Rialto, ad aule della cittadella con preferenza per quelle munite di pareti finestrate ed eventualmente altre aule nella disponibilità dell'amministrazione della giustizia; in caso di utilizzo di microfoni in udienza, sarà cura di ogni parte processuale provvedere ad igienizzare il

microfono utilizzato con sostanze idroalcoliche o salviettine igienizzanti fornite dall'amministrazione nei limiti dell'approvvigionamento che ogni avvocato si onererà di portare con se per il caso in cui mancassero dotazioni in Tribunale.

PROCEDIMENTI GIP GUP

Oltre a quelli già previsti nelle linee guida in commento:

- Procedimenti di opposizione alla richiesta di archiviazione in cui le parti dichiarino almeno quindici giorni prima dell'udienza la disponibilità ad inviare memorie scritte entro 5 giorni prima dell'udienza alle quali richiamarsi.
- Udienze preliminari nelle quali non vi siano questioni preliminari da trattare, con non più di tre parti, compreso il PM .
- Udienze preliminari o camerali fissate per la definizione del processo con il rito dell'applicazione pena su accordo delle parti, ove richiesta e consenso siano già stati acquisiti;
- Discussione del giudizio abbreviato non condizionato già ammesso
- Udienze di estinzione MAP nelle quali sia già intervenuta la relazione dell'Uepe con esito favorevole.
- E' onere del difensore richiedere la trattazione almeno 15 giorni prima dell'udienza rappresentando che il procedimento rientra tra le ipotesi indicate mediante pec diretta al giudice assegnatario (nome.cognome@giustizia.it) al PM assegnatario e notiziando le eventuali altre parti processuali.

Tribunale del riesame

Oltre ai procedimenti già previsti:

- Udienza di discussione del riesame in materia di misure cautelari reali con motivi già depositati a decorrere dal 12 maggio.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

Il Presidente

*

Anche avanti al GIP GUP ed al Tribunale del Riesame le udienze si potranno tenere adottando le medesime misure di sicurezza quanto a distanziamento e a dotazioni dei dispositivi di protezione individuale, sopra indicate per i processi avanti al Tribunale monocratico e collegiale

*

Come già previsto per i procedimenti civili, per tutti i procedimenti penali già fissati nel periodo 12 maggio 31 luglio resta salva la facoltà del difensore di indicare al giudice a mezzo pec particolari ragioni di opportunità od urgenza per la trattazione delle udienze, anche eventualmente di istruttoria semplice (un solo teste o un perito) da celebrarsi in presenza o su espressa richiesta con modalità da remoto ai sensi dell'art 12 bis DL nr 28 del 30 aprile 2020.

*

Resta salva la disposizione di cui alla lettera r) - pagina 7 - delle linee guida 6 maggio 2020 (comunicazione al difensore almeno 10 giorni prima delle udienze da trattarsi, anche in accoglimento delle istanze dei difensori)

*

In ragione del maggior numero di udienze che si auspica verranno celebrate, si chiede che venga estesa la composizione dei presidi di cancelleria nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio, anche al fine di consentire l'accesso dei difensori ai fascicoli per gli adempimenti necessari alla celebrazione delle udienze

I difensori saranno ammessi alle cancellerie previo appuntamento da fissarsi inviando richiesta motivata a mezzo pec.

*

MONITORAGGIO

Si chiede, infine, la costituzione di due gruppi di lavoro per il civile ed il penale cui saranno chiamati a far parte Magistrati e componenti del Consiglio dell'Ordine,

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

Il Presidente

per consentire il monitoraggio dell'impatto delle misure di cui al DL n. 18/2020 e successive modificazioni sulla gestione dell'ufficio, sui tempi dei processi e sul raggiungimento degli obiettivi.

Ciò consentirà di realizzare i programmi di gestione e scadenze, si darà una valutazione sintetica di tali modalità processuali e strumenti (impatto sui tempi processuali, facilità di utilizzo, efficacia, livello di tutela del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa) formulando suggerimenti e ipotesi migliorative.

Il Consiglio dell'Ordine resta a disposizione per un confronto costruttivo certo che Ella terrà in debito conto le presenti osservazioni

Con i più cordiali saluti.



IL PRESIDENTE DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA

GIUSEPPE SACCO